

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER
L’AFFIDAMENTO AD UN ESPERTO
QUALIFICATO DI III GRADO DEL SERVIZIO
DI RADIOPROTEZIONE SUI RIFIUTI IN
INGRESSO AL TERMOVALORIZZATORE DI
OSPEDALETTO (PI)**

CIG 9114340F4A

GARA N. 26/2022

PARTE I - DIPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 - (Premesse ed allegati).....	4
Articolo 2 - (Oggetto).....	5
Articolo 3 - (Durata dell'Accordo).....	5
Articolo 4 - (Proroga tecnica).....	6
Articolo 5 - (Rinnovo).....	7
Articolo 6- (Personale).....	7
Articolo 7 - (Sicurezza e rischi da interferenze).....	7
Articolo 8 - (Responsabile operativo del servizio)	8
Articolo 9 - (Direttore dell'esecuzione del contratto)	8
PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' OPERATIVE	8
Articolo 10 - (Riferimenti normativi e procedure oggetto del servizio)	8
Articolo 11 - (Descrizione delle attività previste dal servizio)	8
Articolo 12 - (Modalità di esecuzione del servizio)	9
Articolo 13 - (Verifiche e controlli sui servizi).....	10
Articolo 14 - (Verifiche ai sensi del sistema di gestione).....	10
PARTE III - VICENDE CONTRATTUALI	10
Articolo 15 - (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio)	10
Articolo 16 - (Subappalto).....	10
Articolo 17 - (Inadempimenti e penali)	12
Articolo 18 - (Risoluzione).....	12
Articolo 19 - (Recesso).....	13
Articolo 20 - (Divieto di cessione del contratto).....	13
Articolo 21 - (Cessione del credito)	14
Articolo 22 - (Invalidità parziale)	14
Articolo 23 - (Responsabilità dell'Appaltatore)	14
PARTE IV - DISCIPLINA ECONOMICA.....	14

Articolo 24 - (Corrispettivo).....	14
Articolo 25 - (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)	15
Articolo 26 - (Cauzione Definitiva).....	17
Articolo 27 - (Polizza Assicurativa).....	17
PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI	18
Art. 28 - (Clausola codice etico).....	18
Art. 29 - (Documentazione antimafia ed altra documentazione)	18
Articolo 30 - (Domicilio contrattuale).....	19
Articolo 31 - (Riservatezza).....	19
Articolo 32 - (Trattamento dei dati personali)	20
Articolo 33 - (Foro competente).....	20
Articolo 34 - (Spese)	20
Articolo 35 – (Interpretazione del presente accordo).....	20
Articolo 36 - (Norme di rinvio).....	21

Il presente Accordo Quadro (l'“**Accordo**”) è stipulato in data [●].[●].2022

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona di [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Appaltatore**”) la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

PARTE I - DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

- 1.1 Ad esito delle operazioni di gara della procedura negoziata ex art. 36 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato, con Determina dell'amministratore unico del [●]/[●]/[●], a [●] l'affidamento del servizio di radioprotezione sui rifiuti in ingresso al Termovalorizzatore di Ospedaletto (PI) ad un esperto qualificato di III Grado in quanto la sua offerta è stata ritenuta quella più economica (minore prezzo). È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- 1.2 I controlli eseguiti alla data odierna sul possesso dei requisiti attestati dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara sopra menzionata hanno dato esito positivo; relativamente ai controlli in corso il contratto è sottoscritto sotto riserva. A tal fine si rinvia all'art. [●] del presente Contratto per la disciplina di dettaglio;
- 1.3 L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione dell'Accordo, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione del servizio affidato con il presente Accordo, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.
- 1.4 Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.5 ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- 1.5 Sono allegati al presente Accordo:
 - Allegato 1) Offerta Economica;
 - Allegato 2) Autorizzazione (AIA) D.D. n. 637 del 16/02/2011 rilasciata dalla Provincia di PISA.
 - Allegato 3) IST-GT-04-Procedura operativa controllo e gestione radioattività-definitivo-
 - Allegato 4) NOTE PER L'USO DEL PROGRAMMA “WASTE”
 - Allegato 5) DUVRI standard sito Geofor Pisa

Articolo 2 - (Oggetto)

2.1 Con il presente Accordo Geofor affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di radioprotezione sui rifiuti in ingresso al Termovalorizzatore di Ospedaletto Pisa.

2.2 In particolare il servizio oggetto di affidamento comprende le seguenti attività:

- rilevazione della congruità dell'allarme radiometrico rilevato dal portale e caratterizzazione della sorgente;
- determinazione, attraverso il modello matematico, dell'attività della sorgente;
- predisposizione del modello di informativa specifico di accertamento e comunicazione agli enti competenti;
- verifica dei termini di radioprotezione per il personale;
- verifica del perimetro di sicurezza rispetto alla sorgente e alla sua attività;
- redazione della relazione di intervento;
- sistemazione di eventuale rifiuto nel box adibito allo stoccaggio del materiale;
- assistenza alle fasi di cernita del rifiuto da parte di ditta specializzata per il recupero della sorgente e avvio a smaltimento su impianto autorizzato;
- verifica del corretto funzionamento del portale;
- assistenza alla Committente in merito ad approfondimenti e/o migliorie legate alle procedure;
- assistenza alla Committente nella gestione di eventi critici con redazione di eventuali pareri da presentare agli Enti competenti;

2.3 Il Professionista deve garantire la/e prestazione/i anche in caso di malattia e/o ferie.

Per tale motivazione l'operatore economico:

- IN CASO DI SINGOLO PROFESSIONISTA dovrà utilizzare l'istituto del subappalto necessario indicando il nominativo dell'esperto qualificato di III grado che svolgerà il servizio di radioprotezione in caso di malattie/ferie e allegando la documentazione prevista dal punto 7 dell'art. 14 della presente lettera di invito;
- IN CASO DI IMPRESA dovrà indicare il nominativo di almeno due esperti qualificati III GRADO.

Articolo 3 - (Durata dell'Accordo)

3.1 L'Accordo ha durata di nr. 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento). L'Appaltatore si obbliga a dare avvio al servizio entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo o dalla data del provvedimento di esecuzione anticipata.

3.2 Premesso che in data 13 novembre 2020 l'Assemblea dei Soci dell'Autorità ATO Toscana Costa ha deliberato, ad esito del procedimento avviatosi con la Delibera n.15/2019, l'affidamento diretto "in house providing" a RetiAmbiente S.p.a. del servizio di gestione dei rifiuti ed in data 17 novembre us è stato sottoscritto il relativo contratto di servizio tra RetiAmbiente S.p.a. ed ATO Toscana Costa. Pertanto a partire dal 01/01/2020 RetiAmbiente S.p.a. è il Gestore Unico dell'Ambito Territoriale della Toscana Costa e si avvale delle Società Controllate – e tra queste Geofor S.p.A. - per l'erogazione del servizio.

Il modello organizzativo previsto nel Piano Industriale approvato dall'Assemblea dei Soci Ato Toscana Costa il 13/11/2020 è quello di una Holding industriale (Retiambiente S.p.A.) controllante le Società Operative Locale (di seguito SOL) eroganti il servizio di igiene urbana sul territorio; - ai

sensi dell'art. 4 del Regolamento Infragruppo e dell'art. 7 del Contratto tra Retiambiente e Società Controllate tra le funzioni di services svolte da Retiambiente s.p.a. in favore delle Società Controllate, rientrano anche le funzioni di Stazione Appaltante- attraverso una struttura qualificata ed organizzata all'interno di Retiambiente s.p.a. dedicata esclusivamente agli approvvigionamenti infragruppo .

Tutto ciò premesso si rende noto sin da ora ai concorrenti che l'Accordo Quadro si intenderà risolto, in tutto o in parte, allorché:

- a) Retiambiente espleti una procedura di gara per l'affidamento dei medesimi servizi di cui trattasi;
- b) gli Enti Regolatori (Regione Toscana, ATO) decidano modifiche nei servizi -indipendentemente dalla volontà di Geofor S.p.A.- che influiscano in modo significativo sulla regolazione dei flussi modificandone quantità o destinazioni finali;
- c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana -indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali all'Accordo Quadro;

Si specifica sin d'ora che nella ipotesi a) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire la prestazione - e l'Accordo Quadro avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo Affidatario nell'espletamento/esecuzione dei servizi/forniture medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per le forniture/servizi effettivamente effettuate fino alla data di subentro del terzo gestore;

Nelle ipotesi b) e c) il rapporto si intenderà risolto di diritto.

In ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento delle forniture eseguite

3.3 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Contratto è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata

Articolo 4 - (Proroga tecnica)

4.1 Qualora in prossimità della scadenza dell'Accordo Quadro, la procedura di gara esperita da Geofor S.p.A. per l'individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto di appalto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Geofor S.p.A. tramite PEC almeno 30 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

4.2 L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.

4.3 La proroga del/della servizio/fornitura è limitata al tempo strettamente necessario per

l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione del servizio/esecuzione della fornitura da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento della prestazione. In ogni caso il tempo massimo della proroga è di 6 (sei) mesi.

Articolo 5 - (Rinnovo)

5.1 Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio, il rinnovo dell'Accordo Quadro per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi successivi alla data di scadenza del contratto iniziale, come stabilita dal precedente art.3.

Nel contratto opzionale la ripetizione dei servizi avviene agli stessi patti e condizioni previsti nell'Accordo iniziale.

5.2 Nel caso in cui Geofor S.p.A. intenda esercitare tale opzione ne dà comunicazione all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza dell'Accordo iniziale, tramite PEC. Ove invece Geofor S.p.A. non eserciti l'opzione, l'Appaltatore non può vantare né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per la mancata esecuzione dei/delle servizi/forniture opzionali.

Articolo 6- (Personale)

6.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente accordo ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

6.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

6.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 7 - (Sicurezza e rischi da interferenze)

L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

Articolo 8 - (Responsabile operativo del servizio)

8.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig/Dott.

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile: _____

8.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 9 - (Direttore dell'esecuzione del contratto)

9.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. [●].

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC. .

9.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

9.3 Il Responsabile del Procedimento (RUP) per l'affidamento oggetto del presente contratto è il Sig. [●]/Dott. [●].

PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' OPERATIVE

Articolo 10 - (Riferimenti normativi e procedure oggetto del servizio)

10.1 Le attività previste nel presente Accordo Quadro sono finalizzate alla corretta gestione delle segnalazioni radiometriche rilevate dal portale posto all'ingresso del termovalorizzatore di Ospedaletto (PI) in corrispondenza della stazione di pesatura. Tali attività avvengono nel rispetto di quanto previsto dalla Determina di AIA dell'impianto (DD. N. 637 del 16/02/2011) rilasciata dalla Provincia di Pisa, dalle procedure di gestione di allarmi provenienti da rifiuti Urbani e Ospedalieri (Allegati 3 e 4), dal testo unico dell'ambiente Dlgs 152/2006 e s.m.i. e dalla normativa di settore in riferimento al D.Lgs. 230/1995 e s.m.i..

Le attività svolte dall'Appaltatore, in qualità di esperto qualificato di III grado, sono finalizzate a realizzare le condizioni indispensabili per la messa in sicurezza dei carichi positivi all'allarme radiometrico, la caratterizzazione dei radionuclidi e dei rifiuti contaminati ed il successivo smaltimento nel rispetto dei termini di legge sopra indicati a garanzia dell'ambiente e della tutela dei lavoratori.

Articolo 11 - (Descrizione delle attività previste dal servizio)

11.1 Appaltatore, in qualità di esperto qualificato di III grado, deve svolgere le seguenti attività:

A) Intervento in caso di allarme rilevato dal portale in ingresso all'impianto.

L'appaltatore, ricevuta la comunicazione di avvenuto allarme da parte di Geofor nelle forme di cui al successivo art. 12.2, interviene sull'impianto per l'espletamento delle seguenti attività:

- rilevazione della congruità dell'allarme radiometrico rilevato dal portale ed

- caratterizzazione della sorgente;
- determinazione attraverso il modello matematico dell'attività della sorgente;
- predisposizione del modello di informativa specifico di accertamento e comunicazione agli enti competenti;
- verifica dei termini di radioprotezione per il personale;
- verifica del perimetro di sicurezza rispetto alla sorgente e alla sua attività;
- redazione della relazione di intervento;
- eventuale deposito nell'apposito BOX di scatola/fustino di rifiuti ospedalieri o di sacco di rifiuto facilmente intercettato su mezzi di piccola taglia es. Porter.

B) Intervento in caso di cernita del rifiuto da parte di ditta specializzata per avvio del materiale radiocontaminato/sorgente ad impianto autorizzato.

Per l'espletamento di tale attività è richiesta la presenza dell'Appaltatore sull'impianto al fine di:

- assistere alle fasi di cernita del rifiuto da parte della ditta specializzata per il recupero della sorgente e l'avvio a smaltimento su impianto autorizzato;
- verificare il rispetto del perimetro di sicurezza durante le fasi di cernita;
- rilevare l'attività del materiale che ha generato l'allarme una volta individuato.

C) Controllo del portale con sorgente certificata.

Per tale attività, da eseguire ogni 6 mesi, l'Appaltatore verifica la risposta del portale ad una sorgente certificata e redige una carta di controllo secondo quanto riportato nell'Allegato 12. Sulla carta di controllo redatta e firmata dall'Appaltatore il tecnico incaricato della Committente annota i rilievi eseguiti ogni 2 mesi sul portale con sabbia Zirconifera.

D) Assistenza alla Committente in merito ad approfondimenti e/o migliorie legate alle procedure interne nonché assistenza nella gestione di eventi critici con redazione di eventuali pareri da presentare agli Enti competenti.

Articolo 12 - (Modalità di esecuzione del servizio)

12.1 Per l'espletamento delle attività di cui al punto A) del precedente articolo, l'Appaltatore interviene, dal lunedì al venerdì, entro 3 ore dalla comunicazione (telefonica e/o tramite mail) dell'avvenuto allarme.

12.2 In caso di richiesta urgente, come ad es. nel caso di allarme con CPS ≥ 100.000 , anche in periodi fuori dall'orario di lavoro ordinario e nei giorni prefestivi e festivi l'intervento deve avvenire entro le 24 ore dalla chiamata. Al professionista viene riconosciuto un prezzo maggiorato del 40% rispetto al prezzo da questi offerto in sede di gara relativamente alle attività di cui al punto A) del precedente articolo e nel caso in cui le attività prevedono ulteriori approfondimenti viene applicato in aggiunta quanto previsto al punto D).

12.3 I rilievi ai fini dell'applicazione del modello matematico devono avvenire secondo quanto riportato nell'Allegato 10 (NOTE PER L'USO DEL PROGRAMMA "WASTE").

12.4 Le risultanze dell'attività di cui al punto A) devono essere comunicate alla Stazione Appaltante, attraverso il modulo di informativa riportato nell'Allegato 9 al presente accordo. La trasmissione di tale modulo deve avvenire entro le 2 ore dall'intervento di caratterizzazione. Nel caso in cui l'Appaltatore, per motivi tecnici legati alla necessità di effettuare specifici approfondimenti, non sia in grado di fornire il modulo di informativa entro il termine di cui sopra ne dà comunicazione scritta a Geofor (mail/PEC) indicando altresì il termine entro il quale consegnerà il suddetto modulo.

12.5 Le attività di cui all'art. 11.1 dovranno essere riportate nella Relazione di Intervento secondo lo schema di relazione riportato nell'Allegato 11. La relazione deve essere consegnata alla

Committente entro il giorno successivo dall'esecuzione dell'attività di cui all'art. 12.1

12.6 Nel caso di attività relative al punto B) art. 11.1 all'appaltatore viene comunicato il giorno di intervento della ditta specializzata e ad eccezione di interventi urgenti avviene nella mattinata dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 10:30.

12.7 Nel caso di attività relative al punto C) art. 11.1 l'attività viene concordata con il DEC.

12.8 In caso di periodi di assenze per ferie e/o malattie l'Esperto Qualificato è sostituito per le attività A) e B) dell'art. 11.1 dall'Esperto Qualificato abilitato di III grado indicato come subappaltatore in sede di gara o come secondo nominativo in caso di partecipazione di un'impresa. In caso di criticità non convenzionali si richiede che l'attività svolta dal sostituto sia essere avvallata anche dall'Appaltatore.

Articolo 13 - (Verifiche e controlli sui servizi)

13.1 Geofor S.p.A. provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando all'uopo i soggetti abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC). L'Appaltatore dipende direttamente da tali soggetti per tutte le disposizioni relative ai servizi oggetto dell'appalto; di norma le disposizioni potranno essere trasmesse via PEC e/o mail o anche verbalmente nei soli casi di urgenza.

Il personale così individuato ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l'esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Articolo 14 - (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

14.1 L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor s.p.a. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità e ambiente.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

PARTE III - VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 15 - (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio)

L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Si applicano gli articoli 17 (Penali) e 18 (Risoluzione) del presente Accordo.

Articolo 16 - (Subappalto)

16.1 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nella misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori (indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)

16.2 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 19, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore);
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.

16.3 L'Appaltatore si obbliga a:

- 1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 2) trasmettere alla Committente:
 - ✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;
 - ✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'[articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni (ora [art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011](#));
 - ✓ copia autentica del contratto;
 - ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice](#) civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

16.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 17 - (Inadempimenti e penali)

17.1 Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

17.2 Nel caso in cui il Professionista risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Contratto, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

a) in caso di intervento oltre le 3 ore dalla comunicazione dell'avvenuto allarme: € 30,00 per ogni ora di ritardo. Se il ritardo è superiore a 2 giorni solari consecutivi rispetto al termine di cui all'art. 12.2, Geofor applica una penale di € 1.200,00 (euro milleduecento/00), ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni patiti.

b) in caso di ritardo nella consegna del modulo di cui art. 12.4 del presente Accordo, Geofor applica una penale di € 30 per ogni ora di ritardo;

b) in caso di ritardo nella consegna della relazione di Intervento di cui all'art. 12.6 oltre le 24 ore dall'intervento, Geofor applica una penale di € 50 per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo è superiore a 4 giorni solari consecutivi rispetto al termine di cui all'art. 12.6, Geofor applica una penale di € 1.200,00 (euro milleduecento/00), ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni patiti;

c) in caso di mancata comunicazione di eventuali anomalie riscontrate in sede di caratterizzazione e verifica di cui al presente accordo, Geofor applica una penale di € 500,00 ad inadempienza;

d) per ogni altra inadempienza o violazione del presente Contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) ad un massimo di € 3.000,00 (euro mille/00).

17.3 E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor s.p.a. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

17.4 In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte del Professionista, Geofor s.p.a. ha il diritto di rivalersi nei confronti del Professionista per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.

17.5 La penale è comunicata al Professionista, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

17.6 E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere al Professionista o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Articolo 18 - (Risoluzione)

18.1 Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli Geofor S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) mancato intervento, entro 4 giorni lavorativi, in caso di richiesta urgente per allarmi in cui è previsto l'intervento degli enti di Controllo;
- b) in tutti i casi di mancato rispetto delle procedure aziendali di gestione degli allarmi;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo del Committente incaricato del controllo
- e) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione del

servizio;

- f) abbandono arbitrario dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- g) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui all'art. 20 del presente Accordo o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- h) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia
- i) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- j) revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- k) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- l) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative, mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- m) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- n) applicazione di penali nella misura superiore al 20% dell'importo contrattuale;
- o) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

18.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno .

18.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

18.4 Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 19 - (Recesso)

19.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

19.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 20 - (Divieto di cessione del contratto)

20.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche

temporanea o parziale, a pena di nullità.

20.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 21 - (Cessione del credito)

La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 22 - (Invalidità parziale)

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 23 - (Responsabilità dell'Appaltatore)

23.1 L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

23.2 Eventuali sanzioni che Geofor S.p.A. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.

In tal caso Geofor S.p.A. informa dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione l'appaltatore affinché lo stesso possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

Il diritto di rivalsa da parte di Geofor S.p.A. è attuato qualora l'Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

23.3 Geofor S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, all'Appaltatore, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Geofor.

PARTE IV - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 24 - (Corrispettivo)

24.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Accordo, Geofor riconosce all'Appaltatore il seguente prezzo:

DESCRIZIONE SERVIZIO	PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)
A) Intervento in caso di allarme radioattività rilevato dal portale in ingresso all'impianto.	€/cad [●]
B) Intervento in caso di cernita del rifiuto da parte di ditta specializzata per avvio del materiale radiocontaminato/sorgente ad impianto autorizzato	€/cad [●]
C) Verifica del corretto funzionamento del portale e dello strumento portatile	€/cad [●]
D) Assistenza alla stazione Appaltante in merito ad approfondimenti e/o migliorie legate alle procedure nonché assistenza nella gestione di eventi critici con redazione di eventuali pareri da presentare agli Enti competenti	€/ora [●]

24.2 L'Appaltatore emette mensilmente la fattura riportando in essa la descrizione dei servizi resi.

Articolo 25 - (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

25.1 Le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore destinate a Geofor dovranno riportare il seguente CODICE DESTINATARIO UNIVOCO (codice SdI): A4707H7

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): **9114340F4A**.

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor s.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

25.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 25.6.

25.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l'Appaltatore dichiara che:

➤ i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa _____;
- (Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

➤ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

Matricola azienda INPS _____ e sede INPS competente _____;

Codice ditta INAIL _____ e sede INAIL competente _____;

CCNL applicato: _____;

25.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

25.5 Il pagamento degli oneri della sicurezza avviene nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- la prima rata al momento dell'emissione della prima fattura;

- la seconda rata decorsi 6 mesi dalla stipula del contratto;

- la terza rata a fine contratto

25.6 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;

- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della

propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

25.7 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..

25.8 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: **9114340F4A**.

Articolo 26 - (Cauzione Definitiva)

26.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

26.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

26.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

26.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

26.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

Articolo 27 - (Polizza Assicurativa)

27.1 L'Appaltatore tiene completamente sollevata e indenne la Committente da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta sia verso Geofor S.p.A o suoi dipendenti, sia verso terzi per danni alle persone o alle cose causati nell'esecuzione del presente contratto.

In particolare l'Appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, sollevando Geofor S.p.A da qualsiasi responsabilità.

27.2 Per i suddetti motivi l'Appaltatore consegna alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la polizza assicurativa nr. [●] emessa dall'Agenzia di [●] avente le seguenti condizioni e garanzie minime:

- ✓ validità non inferiore alla durata dell'appalto;
- ✓ massimale per sinistro, persona o cosa non inferiore ad € [●];
- ✓ (solo se del caso) copertura anche di una garanzia RCO avente il medesimo massimale di cui sopra.

27.3 Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili a Geofor S.p.A.

27.4 Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e per la sua validità. Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, Geofor si riserva la facoltà di risolvere il contratto fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, con incameramento della cauzione.

27.5 Eventuali danni di cui sia responsabile l'Appaltatore eccedenti i massimali e/o le somme ed i capitali assicurati dalle suddette polizze assicurative, resteranno ugualmente ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - (Clausola codice etico)

28.1 L'Appaltatore dichiara di:

- essere a conoscenza che Geofor SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (d'ora in avanti Modello 231) ed un Codice Etico. Un estratto del Modello 231 ed una copia del Codice etico sono consultabili sul sito Internet della società (<http://www.geofor.it>) dichiara di aver letto dal sito aziendale i suddetti documenti e di averli compresi.
- impegnarsi a rispettare quanto riportato nei suddetti documenti e ad astenersi nelle attività realizzate con Geofor SpA da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 ed ss.mm.ii o che comporti una violazione di quanto riportato nel predetto Modello 231 o nel Codice Etico;
- impegnarsi altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi di comportamento e tutte le disposizioni presenti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale riconoscendo a Geofor SpA la possibilità di recedere dal contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, a mezzo comunicazione via PEC o via fax, ivi incluso il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti;
- manlevare fin d'ora la Geofor per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima, quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'appaltatore o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 29 - (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

29.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

29.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;

b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

29.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

29.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 30 - (Domicilio contrattuale)

30.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per l' Appaltatore a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
Telefax:	Telefax:
PEC: geofor@legalmail.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 31 - (Riservatezza)

31.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

31.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:

- per la Committente: [●] ;

-per l'Appaltatore: Sig. [●].

31.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

31.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 32 - (Trattamento dei dati personali)

Le Parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali, necessari all'esecuzione del contratto, è svolto ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE.

Per quanto riguarda i dati personali che la Committente acquisisce per l'esecuzione del contratto si rinvia integralmente all'informativa allegata.

Articolo 33 - (Foro competente)

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 34 - (Spese)

Eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti sono a completo carico dell'Appaltatore.

Articolo 35 – (Interpretazione del presente accordo)

35.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

35.2 Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dichiara:

di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;

che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

a) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;

b) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

35.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e

infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 36 - (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Per l'Appaltatore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Clausola vessatorie